



## **REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE**

(con le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione del 29/03/2018)

<b>ART. 1 – CONTO PENSIONE INDIVIDUALE</b>	<b>2</b>
<b>ART. 1bis – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DEI COMPARTI DI INVESTIMENTO E DEL VALORE DELLE QUOTE</b>	<b>2</b>
<b>ART. 2 - CONTRIBUTI ORDINARI AL FONDO</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 – CONTRIBUTI VOLONTARI DEGLI ISCRITTI</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4 – EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>4</b>
<b>ART. 5 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER CAUSE DIVERSE DALL'ENTRATA IN QUIESCENZA</b>	<b>4</b>
<b>ART. 6 - MORTE DELL'ISCRITTO</b>	<b>5</b>
<b>ART. 7 – ANTICIPAZIONI</b>	<b>5</b>
<b>ART. 8 - GRATUITÀ DELLE CARICHE</b>	<b>5</b>
<b>ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE</b>	<b>6</b>

## **ARTICOLO 1 – CONTO PENSIONE INDIVIDUALE**

1. Al termine di ciascun esercizio e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo, il Fondo comunica a ciascun iscritto l'estratto conto della posizione individuale, l'impiego delle risorse relative alle linee di investimento in cui rientra il proprio conto individuale e i risultati conseguiti per ciascuna gestione.
2. Il Fondo altresì trasmette annualmente a ciascun pensionato, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, un prospetto individuale contenente informazioni sull'ammontare della pensione corrisposta nel corso dell'anno.

### **ART. 1 bis – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DEI COMPARTI DI INVESTIMENTO E DEL VALORE DELLE QUOTE**

1. Per ciascun comparto finanziario di investimento (ad esclusione, quindi, della Linea 5 – Assicurativa) il rendimento è costituito da interessi, cedole, dividendi, plusvalenze, minusvalenze, profitti e perdite da operazioni finanziarie, al netto degli oneri di gestione e delle ritenute fiscali.
2. I criteri di valutazione utilizzati per determinare il rendimento di ciascun comparto finanziario di investimento sono i seguenti:
  - a. per le operazioni di compravendita di strumenti finanziari si prende a riferimento il momento della contrattazione e non quello del regolamento;
  - b. gli strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati sono valutati al valore delle quotazioni rilevate all'ultimo giorno di contrattazione coincidente o antecedente alle giornate di fine mese;
  - c. per la valutazione degli strumenti finanziari non quotati su mercati regolamentati vengono utilizzati i prezzi più recenti registrati sulle transazioni di mercato tra controparti indipendenti, se disponibili, oppure il valore delle quotazioni di strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche.
3. Il rendimento della Linea 5 – Assicurativa - la cui gestione è disciplinata dalla normativa del settore assicurativo - è determinato come di seguito indicato:
  - a. nel corso dell'esercizio il rendimento utilizzato per la valorizzazione mensile del patrimonio è quello riferito ai risultati della Gestione separata Gesav (Assicurazioni Generali) dei dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore rispetto alla ricorrenza annuale del contratto (stabilita al 1<sup>a</sup> gennaio di ogni anno) che Assicurazioni Generali comunica ogni mese al Fondo. Il rendimento utilizzato per le eventuali richieste di erogazione delle prestazioni è costituito dal rendimento conseguito dalla Gestione separata nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello di richiesta di rimborso. Nell'ultimo mese dell'esercizio il rendimento utilizzato per la valorizzazione mensile del patrimonio è quello della gestione assicurativa che la compagnia di assicurazione Generali comunica al Fondo con periodicità annuale e che utilizza per il consolidamento, secondo la tecnica assicurativa della rivalutazione conseguita nell'esercizio;
  - b. i rendimenti, determinati come indicato nella precedente lettera a) , sono assunti al netto delle commissioni, delle spese, delle imposte di legge e di ogni altro onere specificatamente riferito alla Linea 5 - Assicurativa.
4. In caso di richiesta di trasferimento, conversione in rendita o rimborso totale o parziale di quanto maturato nella posizione individuale, il Fondo utilizza il valore della quota riferito al mese in cui il Fondo stesso ha acquisito tutta la documentazione idonea a comprovare che l'iscritto ha maturato il diritto alla prestazione richiesta. Tuttavia, nel caso in cui la richiesta di trasferimento, conversione in rendita o rimborso totale o parziale di quanto maturato pervenga al Fondo dopo il 24 di ciascun mese il Fondo applicherà il valore della quota riferito al mese successivo.

L'iscritto matura il diritto alla prestazione richiesta quando si realizzano tutte le condizioni stabilite dalla Legge o dalla normativa interna del Fondo (ad esempio: cessazione del rapporto di lavoro, accredito dell'ultimo versamento contributivo, invio da parte dell'iscritto della richiesta di erogazione della prestazione).

## **ART. 2 – CONTRIBUTI ORDINARI AL FONDO**

1. I contributi ordinari sono espressi in percentuale alla retribuzione di ciascun iscritto assunta a base per la determinazione del TFR.
2. La contribuzione al Fondo, che avviene secondo le misure e i termini stabiliti dagli accordi stipulati da ciascuna Società associata con le rispettive Organizzazioni sindacali, è dovuta con cadenza mensile. Le misure dei contributi a carico delle Società associate al Fondo e dei lavoratori iscritti sono riportate nel prospetto allegato al presente Regolamento.
3. I contributi a carico degli iscritti vengono trattenuti direttamente in sede di liquidazione delle competenze periodiche.
4. Per gli iscritti che in seguito alla cessazione del proprio rapporto di lavoro decidano di mantenere la posizione presso il Fondo è prevista la possibilità di effettuare versamenti.
5. Le quote di accantonamento del TFR destinate al Fondo sono dovute con la periodicità e i criteri previsti dagli accordi fra le parti sociali.
6. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei seguenti casi:
  - a. i lavoratori iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria alla data del 28 aprile 1993, già iscritti al Fondo al 1° gennaio 2007 che, entro il 30 giugno 2007 abbiano manifestato la volontà di mantenere presso il datore di lavoro la totalità o la parte residua del Tfr maturando;
  - b. i lavoratori iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria alla data del 28 aprile 1993, non iscritti al Fondo al 1° gennaio 2007 che, entro sei mesi dalla data di assunzione, abbiano scelto di conferire al Fondo il Tfr maturando in misura non inferiore al 50%, con la possibilità di incrementare successivamente tale quota.

## **ART. 3 – CONTRIBUTI VOLONTARI DEGLI ISCRITTI**

1. Gli iscritti possono effettuare versamenti volontari in aggiunta a quelli ordinari, previa disposizione scritta avanzata al Consiglio di Amministrazione del Fondo ed alla Società associata datore di lavoro del richiedente, contenente delega a quest'ultima per la relativa trattenuta del contributo stesso.
2. Il contributo volontario aggiuntivo può avvenire con le seguenti modalità:
  - contributo mensile espresso in misura fissa o in percentuale alla retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR. Il relativo versamento al Fondo viene effettuato con le medesime modalità previste per il contributo ordinario, di cui all'art. 2, comma 2;
  - contributo aggiuntivo in unica soluzione effettuata in occasione della corresponsione delle competenze di dicembre.
3. L'iscritto può manifestare la sua volontà di procedere a versamenti volontari in qualsiasi momento durante il periodo di iscrizione al Fondo, anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere un anno di contribuzione al Fondo.

4. L'iscritto può altresì manifestare, nella forma stabilita al comma 1 del presente articolo, la volontà di interrompere il versamento dei contributi volontari o di modificarne l'entità.

5. Per ciascun iscritto non è ammessa più di una manifestazione di volontà nel corso di un singolo esercizio.

#### **ART. 4 – EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

1. L'iscritto che cessa il rapporto di lavoro, avendo maturato ai sensi del vigente Statuto il diritto alla prestazione pensionistica complementare, al momento della richiesta della prestazione deve comunicare per iscritto la sua volontà di percepire in tutto o in parte la rendita complementare maturata sul suo conto pensione individuale, precisando quale tipologia di rendita intende scegliere sulla base delle opzioni previste nel documento sulle rendite (disponibile sul sito internet del Fondo [www.crevalfondo.com](http://www.crevalfondo.com)) e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. La suddetta prestazione viene erogata in rate posticipate con accredito a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'iscritto.

3. L'iscritto ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite massimo previsto dalla legge vigente al momento dell'esercizio del diritto alla prestazione stessa.

4. In assenza di manifestazione di volontà esplicita di cui ai precedenti commi, si intende scelta dall'iscritto l'opzione di conservare la posizione individuale presso il Fondo che sarà mantenuta fino alla comunicazione da parte dell'iscritto di una differente opzione.

5. In caso di opzione, di cui al comma 3, nei limiti di legge, per la prestazione in forma di capitale, l'importo dovuto, al netto delle ritenute fiscali obbligatorie, sarà accreditato, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'iscritto.

#### **ART. 5 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER CAUSE DIVERSE DALL'ENTRATA IN QUIESCENZA**

1. In caso di riscatto di capitale, previa manifestazione di volontà da parte dell'iscritto mediante sottoscrizione dell'apposito modulo, l'importo dovuto, al netto delle trattenute fiscali di legge, sarà accreditato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato.

2. Nel caso venga esercitata l'opzione di trasferimento ad altro Fondo della posizione individuale maturata, il Fondo provvederà alle operazioni necessarie avendo cura che l'accredito avvenga entro il termine di 6 mesi dalla data dell'esercizio di opzione, che dovrà necessariamente contenere gli estremi identificativi del nuovo Fondo.

#### **ART. 6 – MORTE DELL'ISCRITTO**

1. In caso di premorienza dell'iscritto, la posizione individuale maturata sul conto pensione individuale dovrà essere liquidata agli eredi ovvero ai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, al netto delle trattenute fiscali obbligatorie, entro 6 mesi dalla data di presentazione al Fondo di tutta la documentazione.

## **ART. 7 – ANTICIPAZIONI**

1. La domanda di anticipazione, avanzata al Fondo ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, va inoltrata al Fondo corredata della documentazione richiesta. In presenza dei requisiti normati dal regolamento anticipazioni l'importo dovuto, al netto delle ritenute fiscali obbligatorie, sarà accreditato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato.

## **ART. 8 – RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA**

1. La domanda di richiesta della c.d. RITA (“Rendita integrativa temporanea anticipata”) ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, va inoltrata al Fondo corredata dalla documentazione richiesta, come indicato nel “*Documento sull'erogazione della RITA*” redatto dal Fondo.  
In presenza dei requisiti richiesti, la rendita, al netto delle ritenute fiscali obbligatorie, sarà accreditato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato.

## **ART. 9 – GRATUITÀ DELLE CARICHE**

1. Le cariche di Consigliere, di Responsabile del Fondo, dei Revisori del Fondo sono gratuite, salvo in ogni caso il diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione alle funzioni svolte.

## ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE

### CONTRIBUZIONE ORDINARIA AL FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI DEL GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE

Le Società del Gruppo Bancario Credito Valtellinese associate al *Fondo* sono attualmente: Credito Valtellinese S.p.A., Creval Sistemi e Servizi Soc. Cons. per Azioni, Stelline Real Estate S.p.A., Credito Siciliano S.p.A.

	Quota TFR	Contributo <sup>1</sup>		Periodicità dei versamenti
		Lavoratore <sup>2</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,50%	3,25%	I contributi e il TFR sono versati con periodicità mensile
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 <sup>4</sup>	0 - 50% <sup>3</sup>	1,50%	3,25%	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) Salve particolari condizioni previste dagli accordi collettivi (vedi note successive) è la misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La misura di contribuzione può essere successivamente variata in senso incrementativo.

(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso

(4) Particolari percentuali di contribuzione sono previste per alcune categorie di dipendenti delle società associate, in funzione degli accordi di secondo livello di riferimento. In particolare:

- i "vecchi iscritti" provenienti dai fondi interni del Credito Valtellinese, Bankadati S.I., Stelline S.I. e Deltas (dipendenti appartenenti alle Aree Professionali e quadri direttivi di I e II livello) hanno una contribuzione a carico dell'azienda del 5,25% e a carico del dipendente del 1,50%;
- "vecchi iscritti" provenienti dai fondi interni del Credito Valtellinese, Bankadati S.I., Stelline S.I., Deltas (quadri direttivi di III e IV livello e dirigenti) hanno una contribuzione a carico dell'azienda del 6,25% e a carico del dipendente del 2,00%;
- i dipendenti oggetto di cessione di ramo d'azienda nel 2008 dal Gruppo Intesa-San Paolo al Gruppo Credito Valtellinese iscritti alla data del 24 febbraio 2008 a Fondi Pensione, hanno potuto conservare i livelli di contribuzione e le relative dinamiche contributive a carico dell'Azienda vigenti presso la cedente;
- a seguito della fusione per incorporazione della Carifano S.p.A. nel Credito Valtellinese S.p.A., i dipendenti "vecchi iscritti" della Carifano S.p.A. che trasferiscono la propria posizione previdenziale al Fondo Pensione per i Dipendenti del Credito Valtellinese hanno una contribuzione a carico dell'azienda del 4%.

Approvato dalle Fonti Istitutive il 5 ottobre 2001. Modificato in ultima analisi dal Consiglio di Amministrazione del 15/12/2016.